

cessarie per lasciare il paese. Il Perù riteneva invece che la concessione dell'asilo politico ad Haya de la Torre costituisse piuttosto una violazione della Convenzione dell'Avana. Si poneva così alla Corte, a parte l'applicabilità e l'interpretazione dei trattati invocati dai due Stati, il problema di stabilire se fosse configurabile in astratto, e se del caso fosse esistita nella specie, una norma internazionale consuetudinaria «regionale», valevole cioè soltanto per gli Stati dell'America Latina⁹.

Nella sua sentenza del 20 novembre 1950 la Corte internazionale di giustizia ha affermato, riconoscendo implicitamente l'ammissibilità astratta di una consuetudine di carattere regionale, che la Colombia «non ha dimostrato che la presunta regola sulla qualificazione unilaterale e definitiva sia stata invocata o — se in alcuni casi è stata in effetti invocata — che essa sia stata applicata, al di là di disposizioni convenzionali, dagli Stati che accordano l'asilo come un diritto loro spettante e rispettata dagli Stati territoriali quale dovere loro incombente, e non soltanto per ragioni di opportunità politica» (p. 277). La Corte ha aggiunto che «anche a supporre l'esistenza di siffatta consuetudine soltanto fra alcuni Stati dell'America Latina, essa non potrebbe essere opposta al Perù il quale, lungi dall'avervi aderito attraverso il suo contegno, al contrario l'ha ripudiata astenendosi dal ratificare le Convenzioni di Montevideo del 1933 e del 1939, le prime che abbiano contenuto una regola riguardante la qualificazione dell'illecito in materia di asilo diplomatico» (pp. 277-278). A giudizio della Corte, in particolare, «la Parte che invoca una consuetudine di questa natura deve provare che essa si è stabilita in modo tale da divenire obbligatoria per l'altra Parte», deve cioè, come richiede l'art. 38 dello Statuto della stessa Corte, «provare che la regola di cui si avvale è conforme ad un uso costante e uniforme, praticato dagli Stati in questione, e che tale uso è l'espressione di un diritto spettante allo Stato che ha accordato l'asilo e di un dovere a carico dello Stato territoriale» (p. 276). La Corte ha così concluso che «la Colombia, in quanto Stato che accorda l'asilo, non ha il diritto di qualificare la natura dell'illecito mediante una decisione unilaterale e definitiva che sia obbligatoria per il Perù» (p. 278).

56. *SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA DEL 12 APRILE 1960 NEL CASO SUL DIRITTO DI PASSAGGIO IN TERRITORIO INDIANO (PORTOGALLO C. INDIA) (MERITO)*

Nel luglio 1954 l'India aveva sospeso per motivi di ordine pubblico il passaggio attraverso il proprio territorio, fino ad allora ammesso e consentito ancor prima della sua indipendenza anche dalla Gran Bretagna come Potenza coloniale, di persone private, di merci e di forze militari portoghesi necessario per recarsi dai distretti del Portogallo nella penisola indiana di Goa, Daman e Diu in due altri territori portoghesi situati nel distretto di Daman, e cioè Dadra e Nagar-Aveli, completamente circondati dal territorio indiano. Il Portogallo considerava la sospensione indiana del passaggio come un atto che lo privava di fatto della possibilità di esercitare la propria sovranità sulle sue enclaves. Il 22 dicembre 1955, di fronte al rifiuto dell'India di revocare il provvedimento di sospensione, il Portogallo adì la Corte internazionale di giustizia ritenendo di essere titolare di un diritto di passaggio nel territorio indiano per raggiungere i suoi territori in base ad una

⁹ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf> (ICJ Rep., 1950, pp. 266-289).

consuetudine locale tra i due Stati, oltre che alla consuetudine internazionale generale e ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. L'India contestava che il Portogallo avesse un diritto di passaggio assoluto, non soggetto cioè ad alcun controllo delle proprie autorità, e considerava la sospensione conforme al diritto internazionale proprio in quanto rientrava nel suo potere di controllo e di regolamentazione del passaggio¹⁰.

Nella sua sentenza del 12 aprile 1960 la Corte ha affermato in principio l'ammissibilità di una consuetudine locale tra due soli Stati non riuscendo a vedere «perché il numero degli Stati tra i quali può formarsi, sulla base di una lunga pratica, una consuetudine locale, debba essere necessariamente superiore a due» e «per quale ragione una lunga e continua pratica tra due Stati, da questi accettata come regolatrice dei loro rapporti, non dovrebbe potersi assumere a base di diritti e di obblighi reciproci fra i due Stati» (p. 39). La Corte ha poi sostenuto, ritenendo superfluo l'esame del diritto internazionale generale in quanto «una pratica chiaramente stabilita tra due Stati... accettata dalle Parti come disciplinante i loro rapporti... deve prevalere su qualsiasi regola generale» (p. 44), che una consuetudine locale (e in particolare «una pratica costante e uniforme») relativa al passaggio sussisteva soltanto con riguardo «alle persone private, ai funzionari civili e ai beni in generale» (p. 40), mentre non sussisteva con riguardo alle forze armate, alla polizia armata e alle armi e munizioni. La Corte ha concluso tuttavia che nel caso di specie la sospensione indiana del passaggio anche di persone private, di funzionari civili e di merci in genere non fosse contraria all'obbligo internazionale dell'India di consentirne il passaggio rientrando nel potere di regolamentazione e di controllo riservato allo Stato territoriale.

3. Codificazione del diritto internazionale consuetudinario

57. *SENTENZA ARBITRALE DEL 30 GIUGNO 1977 NEL CASO DELLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE NEL CANALE DELLA MANICA (REGNO UNITO C. FRANCIA).*

Nell'ottobre 1970 la Francia e il Regno Unito avevano aperto un negoziato relativo alla delimitazione delle loro rispettive piattaforme continentali nel Canale della Manica e nell'oceano Atlantico. Non essendo riusciti a raggiungere una soluzione, i due Stati avevano deciso di sottoporre la delimitazione ad un Tribunale arbitrale e a tal fine avevano concluso un compromesso il 10 luglio 1975 nel quale si autorizzava il Tribunale a statuire «in conformità delle norme del diritto internazionale applicabili in materia tra le Parti» (art. 2). Al riguardo, la norma di riferimento era, come nella sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 febbraio 1969 sul *Mare del Nord*¹¹, l'art. 6 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla piattaforma continentale, formalmente in vigore tra i due Stati. Secondo la Francia, tuttavia, la Convenzione di Ginevra non poteva applicarsi nella specie in quanto, tra l'altro, ormai «desueta», non più corrispondente cioè ad una norma di diritto internazionale consuetudinario sopravvenuta relativa

¹⁰ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/32/4521.pdf> (ICJ Rep., 1960, pp. 6-46).

¹¹ *Supra*, § 52; *infra*, § 169.